

X LLPP

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIMERCATE

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI
DI ALLARME

ATTO PUBBLICO REP. 2441 IN DATA 22/11/2011

Il giorno Ventidue del mese Novembre dell'anno Duemilaundici, nella sede municipale di questo Comune, davanti a me, dott. Ciro Maddaluno, Segretario Generale del Comune di Vimercate, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, sono presenti le seguenti PARTI:

I) IL COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 (Codice Fiscale 02026560157 e Partita IVA n. 00728730961), rappresentato dall'Ing. Ivo Bianchi, nato a Cogliate il 24 febbraio 1952 (Cod. Fisc. BNC VIO 52B24 C820S), Dirigente di questa Amministrazione, per conto della quale è legittimato a stipulare il presente contratto a norma dell'art. 107, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267, dell'art. 59, comma 2, lettera c), dello Statuto e del decreto sindacale n. 18/S del 27.05.2011.

II) LA PLANTRONIC di Putelli Guido Francesco e C SNC (P.I. n. e C.F. 04538010150) con sede legale in Novate Milanese (MI), in via Polveriera, 25 rappresentata dal sig. Guido Francesco Putelli (C.F. PTLGFR58S09F205J) nato a Milano il 09/11/1958 e residente in Novate Milanese (MI) in via Costa Andrea 30 in qualità di Legale Rappresentante.

Le Parti, così costituite, e della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, avendone facoltà per legge.

PREMESSO CHE:

- A) il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, con determinazione n. 667/1 del 8 agosto 2011, esecutiva per legge, approva gli elaborati tecnici relativi ai lavori di manutenzione del patrimonio edilizio comunale - servizio di conduzione impianti di allarme e determina di affidare i predetti lavori mediante cottimo fiduciario;
- B) il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, con determinazione n. 767/1 del 3 ottobre 2011, esecutiva per legge, affida i lavori di manutenzione degli impianti d'allarme nell'ambito della manutenzione del patrimonio edilizio comunale alla società citata nel preambolo;
- C) si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si terrà necessario acquisire successivamente;
- D) in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni non risulta necessario acquisire alcuna documentazione, avendo l'appalto importo inferiore a euro 154.937,07.= così come prescritto dal D.P.R. n. 252/1998;
- E) i lavori oggetto del presente atto risultano finanziati con mezzi propri dell'Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO, Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del

Guido Francesco Putelli
I

Il Dirigente Area LLPP e Ambiente	Plantronic snc	Il Segretario Generale
Ing. Ivo Bianchi	Sig. Guido Francesco Putelli	Dr. <u>Ciro Maddaluno</u>

presente atto.

Art. 2 - Oggetto L'Ente appaltante affida all'Impresa Plantronic di Putelli Guido Francesco e C snc, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori di assistenza e di manutenzione degli impianti di allarme installati presso le scuole ed alcuni stabili di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore si impegna a eseguire le predette opere in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto che viene sottoscritto dalle Parti e conservato agli atti.

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per difetto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Comune a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 3 - Durata La durata del presente appalto è riferita al triennio 2012/2013/2014.

Art. 4 - Corrispettivo Il corrispettivo dovuto alla società per il pieno e perfetto adempimento della prestazione oggetto del contratto è fissato nell'importo complessivo di € 21.740,40 (euro ventunomilasettecentoquaranta/40) oltre a € 360,00 per oneri per la sicurezza per complessivi € 22.100,40. Al suddetto importo va aggiunta l'IVA nella misura di legge.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all'articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

I pagamenti relativi al servizio di manutenzione verranno liquidati mediante due fatturazioni nel seguente modo:

- primo acconto da corrispondere entro marzo pari al 50% dell'importo contrattuale;
- importo a saldo da corrispondere entro settembre.

I lavori saranno effettuati sulla base di ordini disposti esclusivamente con comunicazione scritta mediante apposita modulistica.

Art. 5 - Tempo utile per ultimazione dei singoli interventi di manutenzione - penali.

Il tempo utile per dare ultimati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stabilito nel foglio d'ordine redatto dall'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente.

Per gli interventi urgenti, la cui individuazione è prerogativa insindacabile della Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente garantendo l'intervento di riparazione o ripristino entro i termini specificati nell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto.

L'intervento urgente dovrà essere garantito entro due ore dalla richiesta della Stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi contrattuali previsti nel foglio d'ordine dei lavori, si applicherà :

C. M. Maddaluno
2 1

Il Dirigente Area LLPP e Ambiente	Plantronic snc	Il Segretario Generale
Ing. Ivò Bianchi	Sig. Guido Francesco Putelli	Dr. Ciro Maddaluno

- una penalità di euro 10,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi/lavori individuati come urgenti dalla Stazione appaltante;
 - una penalità di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata;
 - una penalità di euro 50,00 giornaliera nel caso in cui la ditta sospenda i lavori senza autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
- L'applicazione di n. 3 penalità costituisce valido motivo per la risoluzione del contratto.

Art. 6 - Oneri diversi a carico dell'appaltatore L'appaltatore è tenuto al rispetto degli oneri di cui all'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 - Garanzie: L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presta una cauzione definitiva pari a € 12.818,23= (diconsi euro dodicimilaottocentodiciotto/23) mediante polizza fideiussoria n. 664051245 rilasciata dalla HDI Assicurazioni

Art. 8 - Polizza assicurativa: L'esecutore dei lavori costituisce una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a 500.000,00.

Art. 9 - Misure di sicurezza L'appaltatore è tenuto a redigere nei modi e nelle forme di legge il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro compresi nell'appalto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008. Per quanto riguarda le norme della sicurezza su luogo di lavoro, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In particolare l'appaltatore deve esigere dai propri dipendenti il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori. In particolare, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza dei lavoratori, che dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. In caso di inottemperanza agli obblighi testè citati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se dal caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia di adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 136 del 13/08/2010.

Art. 12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 3 comma 9bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza-DUVRI Ai sensi di quanto previsto dall'art 26 del d.lgs.n. 81 del 2008, al presente contratto è allegato il DUVRI in cui vengono indicate le misure adottate allo

Cecilia...

3

Il Dirigente Area LLPP e Ambiente	Plantronic snc	Il Segretario Generale
Ing. Ivo Bianchi	Sig. Guido Francesco Putelli	Dr. Ciro Maddaluno

scopo di eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze che si possono verificare nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto tra il personale dell'Ente committente ed il personale dell'appaltatore o di imprese diverse che operano nella medesima sede.

Art. 14 - Subappalto Il subappalto non è ammesso. La società aggiudicataria è tenuta a intervenire su tutti gli impianti ad essa affidati solo con personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.

Art. 15- Variazioni assetto societario Il contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni relative alla compagine societaria e/o alla sede legale che dovessero insorgere nel corso di esecuzione del contratto

Art. 16- Soggetti autorizzati a riscuotere Il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare i crediti della Società appaltatrice è il sig. Guido Francesco Putelli (C.F. PTLGFR58S09F205J) nato a Milano il 09/11/1958 e residente in Novate Milanese (MI) in via Andrea Costa n. 30.

Art. 17 - Cessione del contratto La cessione del presente contratto è disciplinata dall'art.116 d.lgs. 163/2006.

Art. 18 - Imposte e tasse: Le imposte e tasse (esclusa l'IVA facente carico al Comune), le spese di contratto ed ogni altra, inerente e conseguente, presente e futura, si convengono a carico dell'Impresa appaltatrice, che accetta.

Art. 19 - Registrazione Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Si precisa che il Foglio Patti e Condizioni citato nel presente contratto non viene presentato ai fini della registrazione del presente atto.

Art. 20 - Contestazioni Qualora si verificano gravi inadempimenti alle obbligazioni del contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori per responsabilità dell'appaltatore, l'Amministratore comunale formula contestazione degli addebiti all'appaltatore secondo quanto indicato all'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto.

Art 21 - Definizione delle Controversie La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta al Tribunale di Monza, ai sensi dell'articolo 20 c.p.c.

Art. 22 - Riferimenti integranti del contratto Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dalle Parti e la normativa in materia di appalti pubblici.

Si dà lettura di questo atto alle Parti, che lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e perciò lo hanno firmato. Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 4 facciate interamente scritte è stato da me letto. Le Parti autorizzano espressamente il deposito della presente scrittura pubblica negli originali del Comune di Vimercate. Le Parti dichiarano che non esistono cause ostative alla sottoscrizione del presente atto

IL DIRIGENTE AREA LLPP :

LA SOCIETÀ APPALTATRICE :

IL SEGRETARIO GENERALE :

H. Franzoni
PLANTSONIC spa

[Signature]

[Signature]

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

11. Die ...
 12. Die ...
 13. Die ...
 14. Die ...
 15. Die ...
 16. Die ...
 17. Die ...
 18. Die ...
 19. Die ...
 20. Die ...